

# La regolazione per i Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)

Seminario dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Roma, 21 marzo 2016

Direzione Mercati
Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica
Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico



# Elementi oggetto di discussione

- P Quali sono le configurazioni realizzabili in presenza di concessioni rilasciate ad alcuni soggetti per erogare il servizio di trasmissione e di distribuzione?
- Come e a quali fattispecie possono essere applicati gli oneri generali di sistema? Essi, a differenza delle tariffe di trasporto, non sono correlati all'utilizzo delle reti elettriche, essendo oneri parafiscali


Queste discussioni hanno condotto a numerose definizioni, disegnando un quadro normativo complesso e non ancora completato in relazione alle reti elettriche private.



# Il complesso quadro normativo di riferimento (1/2)

- ➤ Il decreto legislativo 79/99 (utilizzo delle reti elettriche private per l'erogazione del pubblico servizio);
- La legge 99/09 (definizione di RIU);
- ➤ Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 (definizione dell'obbligo di libero accesso ai servizi e dell'obbligo di messa a disposizione) e relativa sentenza del Tar Lazio 13 luglio 2012;
- ➤ Il decreto legislativo 93/11 (recepimento dei sistemi di distribuzione chiusi previsti dalla direttiva 2009/72/CE).

Il quadro normativo in materia di reti elettriche private non è ancora completo (si veda la Segnalazione 348/2014/I/eel).



# Il decreto legislativo 79/99

Il decreto legislativo 79/99 prevede che:

- a) Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal MiSE;
- b) Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità;
- c) è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale.

Dal combinato disposto dell'articolo 9, commi 1 e 6, del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999, emerge che l'impresa titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica può svolgere il pubblico servizio anche servendosi di reti o linee private.



# La definizione di RIU di cui alla legge 99/09 (1/2)

La legge 99/09 definisce le Reti Interne d'Utenza (RIU), "nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia" come le reti elettriche "il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:


- à) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge [15 agosto 2009], ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;



# La definizione di RIU di cui alla legge 99/09 (2/2)

- c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
- e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.".

La legge 99/09 non ha introdotto una definizione di "altre reti elettriche private" diverse dalle RIU, limitandosi ad attribuire al Ministro dello Sviluppo Economico il compito di determinare nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti.




### Il DM 10 dicembre 2010

Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 ha:

- declinato il generale principio del "diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti elettriche";
- stabilito un "obbligo, in capo al gestore di una rete privata, di messa a disposizione della propria rete per l'erogazione del pubblico servizio",

demandando all'Autorità le modalità applicative, oltre all'individuazione di apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti a una RIU, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti.



### SDC: la direttiva 2009/72/CE

#### Ai sensi dell'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE:


"Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4 [uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso], non rifornisce clienti civili, se:

- a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure
- b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate."



# SDC: precisazioni della Commissione europea

- i SDC sono sistemi di distribuzione realizzati all'interno di un sito limitato;
- > i SDC possono essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento;
- Pgli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica;
- in relazione ai processi integrati, si intendono configurazioni impiantistiche in cui vari soggetti condividono una rete che consente l'ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali (condivisione di una rete di trasporto del calore cogenerato; standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche).



# Il decreto legislativo 93/11

L'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha attuato nell'ordinamento nazionale la disciplina sui SDC, prevedendo che:

"i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009".

Le RIU, come le altre reti private, diventano quindi sistemi di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, limitatamente agli utenti che non comportino il venir meno della loro definizione (cd. utenti connettibili).

Come la legge 99/09 sembrava non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento della normativa comunitaria in materia, analogamente, il decreto legislativo 93/11 nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC in un contesto in cui l'attività di distribuzione è esercita in regime di concessione.


La direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo.

# Il complesso quadro normativo di riferimento (2/2)

- Il decreto legislativo 79/99 (oneri generali di sistema applicati ai prelievi);
- La legge 99/09 (oneri generali di sistema applicati al consumo, con esenzioni);
- ➤ Il decreto legge 91/14 e la legge 116/14 (introduzione dell'applicazione del 5% della parte variabile delle componenti A (tranne la A<sub>E</sub>) e della componente MCT all'energia elettrica consumata e non prelevata.

#### Anche in relazione a tali tematiche il quadro normativo non è ancora consolidato.

La medesima Autorità ha affrontato il tema nella già richiamata Segnalazione 348/2014/I/eel, ponendo altresì in evidenza il rischio che la difformità nell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema induca alla realizzazione di soluzioni potenzialmente non efficienti in quanto esclusivamente finalizzate a ottenere esoneri tariffari.



#### Le Reti Elettriche

Reti Elettriche: sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non possono essere ricondotti ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale.

Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica.

In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione.

Le Reti Elettriche si possono dividere in Reti Pubbliche e Sistemi di Distribuzione Chiusi.



#### Le Reti Pubbliche

Reti Pubbliche: reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tali gestori, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste.


L'insieme delle Reti Pubbliche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le Reti utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione e le Reti di Distribuzione.



## I Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)

Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC): reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste, non riforniscono clienti civili. Tali reti, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

L'insieme dei SDC è suddivisibile in Reti Interne di Utenza (RIU) e Altri SDC (ASDC).




### $\overline{SDC} = RIU + ASDC$

Nell'ambito dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) si distinguono:

- ✓ le Reti Interne d'Utenza (RIU) definite come l'insieme delle Reti censite dall'Autorità che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 33 della legge 99/09;
- ✓ gli **Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC)** definiti come tutti i SDC diversi dalle RIU.

Nelle more della decisione, da parte del Governo e del Parlamento, in merito all'eventuale possibilità di realizzare nuovi SDC, rientrano fra gli ASDC le sole reti private esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 diverse dalle RIU e che soddisfano le condizioni previste dalla definizione di SDC.





# Altre definizioni di rilievo per le reti elettriche (1/3)

In relazione alle reti elettriche si può anche parlare di:

a) rete con obbligo di connessione di terzi: una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta. Tutte le reti pubbliche sono reti con obbligo di connessione di terzi. I SDC sono reti con obbligo di connessione di terzi limitatamente alle utenze connettibili, cioè a quelle utenze che non comportano il venir meno del rispetto della definizione di SDC;



# Altre definizioni di rilievo per le reti elettriche (2/3)

In relazione alle reti elettriche si può anche parlare di:

- b) rete con obbligo di libero accesso al sistema elettrico: una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di permettere agli utenti connessi alla propria rete di esercitare il diritto di libero accesso al sistema elettrico. Tutti i SDC sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico. Tale obbligo si esplica garantendo ad ogni utente di un SDC, in alternativa:
  - ✓ l'accesso al solo libero mercato elettrico e la possibilità di poter usufruire di un'impresa di vendita diversa da quella storicamente operante nel SDC, pur rimanendo un utente del SDC;
  - ✓ l'accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti un
    utente della rete pubblica (garanzia di usufruire del trattamento tariffario
    vigente sulle reti pubbliche, delle regole tecniche di connessione su di esse
    previste, nonché di tutti gli altri servizi su di esse previsti obbligatoriamente,
    ivi incluso l'accesso al libero mercato);



# Altre definizioni di rilievo per le reti elettriche (3/3)

In relazione alle reti elettriche si può anche parlare di:


c) rete con obbligo di messa a disposizione: una rete elettrica gestita da un soggetto che non è titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge e che deve essere obbligatoriamente messa a disposizione del gestore di rete concessionario in quel territorio, affinché quest'ultimo possa ottemperare agli obblighi connessi con l'erogazione del servizio pubblico di distribuzione o trasmissione. In linea generale, si ritiene che tale obbligo spetti a tutte le reti private non già rientranti nelle Reti Pubbliche e diverse dai SDC, oltre che i SDC realizzati in zone non raggiunte dalle Reti Pubbliche (quali quelli che insistono su territori isolati non serviti da altre reti tra cui i territori montuosi).



### Vincoli derivanti dalle normative (1/3)

I gestori dei SDC sono a tutti gli effetti equiparati alle imprese distributrici per effetto della direttiva 2009/72/CE come recepita dal decreto legislativo 93/11.

Al riguardo, l'Autorità, in coerenza con i propri poteri e compiti attribuiti dalle norme legislative, limita il suo intervento a regolare i servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento con riferimento alle utenze di un SDC, nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni particolari che il quadro legislativo prevede in materia.



# Vincoli derivanti dalle normative (2/3)

- regolamentazione esentano il gestore di un sistema di distribuzione chiuso dal requisito di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, nonché dal requisito di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore. Da ciò deriva che i corrispettivi di trasmissione e distribuzione sono definiti dai gestori del SDC, come consentito dalla normativa comunitaria, escludendo al tempo stesso tali gestori dai meccanismi di riconoscimento dei costi e di perequazione posti in essere dall'Autorità;
- rete pubblica e la rete del SDC; ai sensi del quale le imprese distributrici e Terna sono responsabili dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione nonché della qualità del servizio limitatamente al punto di connessione tra la rete pubblica e la rete del SDC;



# Vincoli derivanti dalle normative (3/3)

- articolo 33 della legge 99/09, ai sensi del quale il servizio di dispacciamento deve essere erogato alle singole unità di produzione e consumo connesse alle RIU. Peraltro, simile previsione è coerente con il diritto di cui godono gli utenti finali di accedere liberamente ai servizi del sistema elettrico atteso che l'esercizio di tale diritto richiede che l'utente sia ben identificabile e visibile dal sistema elettrico in modo univoco (cioè che, appunto, il dispacciamento trovi applicazione per ogni punto di connessione tra i singoli utenti finali e la rete privata stessa);
- rticolo 24 del decreto legge 91/14, ai sensi del quale le componenti variabili a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione all'energia elettrica consumata dai singoli clienti finali presenti nel SDC, con l'unica eccezione delle RIU per le quali all'energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica si applica solo il 5% delle predette componenti variabili.




#### In conclusione


In relazione ai SDC, i diversi servizi (trasporto, qualità, sicurezza di persone e cose, ecc.) erogati all'utente del SDC devono essere disciplinati e regolati in totale autonomia dal gestore del SDC, fermo restando il principio di trasparenza, equità e non discriminazione, il rispetto dell'obbligo di connessione dei terzi nel caso di utenti connettibili, il rispetto dell'obbligo di libero accesso al sistema per i predetti utenti e fermi restando i principi e i criteri previsti dall'Autorità per disciplinare le modalità di erogazione del servizio di misura all'interno dei SDC e del servizio di dispacciamento, nonché le modalità di applicazione ai singoli utenti dei SDC (per il tramite delle società di vendita) dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema.

Non vi sono elementi tali da giustificare un diverso trattamento tra le RIU e gli ASDC al fine della regolazione ed erogazione del servizio di dispacciamento e degli altri servizi di sistema, con l'unica eccezione delle modalità di applicazione delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

# I SDC (incluse le RIU) fino al 2016



# I SDC (incluse le RIU) dal 2017






# La regolazione dei servizi nel caso dei SDC



# La regolazione dei servizi nel caso dei SDC:

Aspetti generali



# Elementi principali di un SDC (1/2)

#### Elementi principali di una RIU:


# • è una rete «esistente» alla data di entrata in vigore della presente legge [15 agosto 2009];

- unità ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
- connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale;
- è collegata a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
- ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete.

#### Elementi principali di un SDC:

- reti elettriche private;
- sito geograficamente limitato;


• distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi; non riforniscono clienti civili, al netto di particolari eccezioni espressamente previste; per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.



# Elementi principali di un SDC (2/2)

Un SDC sistema qualificabile tra le RIU o gli ASDC in generale è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi principali:

- > un ambito territoriale geograficamente limitato;
- una o più <u>Utenze e/o Utenti connettibili</u>, siano esse unità di consumo (UC) e/o unità di produzione (UP);
- un unico gestore di rete privato;
- In collegamento elettrico privato che collega tra loro gli impianti di produzione e le unità di consumo che compongono il sistema e che serve per la distribuzione di energia elettrica al suo interno;
- > uno o più punti di connessione ad altra rete elettrica;



# Ambito territoriale di un SDC (1/2)

L'ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC può esercitare l'attività di trasporto di energia elettrica è circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insisteva il SDC alla data del 15 agosto 2009.

Tali limiti sono individuati sulla base dei seguenti criteri:


- presenza, alla data del 15 agosto 2009, di opportune delimitazioni come muri di cinta o recinzioni che permettano di perimetrare il sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito il SDC;
- in assenza di muri di cinta o recinzioni, il perimetro del SDC è definito:
  - a) dall'insieme delle particelle catastali su cui insistevano le diverse utenze ad essa già connesse alla data del 15 agosto 2009,
  - b) dalle particelle catastali interessate dalla sola presenza della rete privata, e non anche da utenze della medesima, qualora tali particelle siano ricomprese nel sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito il SDC alla data del 15 agosto 2009.



# Ambito territoriale di un SDC (2/2)

Ai fini di meglio specificare i criteri alla base dell'individuazione dell'ambito territoriale di un SDC si specifica che:

- eventuali modifiche delle particelle catastali per effetto di frazionamenti o fusioni effettuate successivamente al 15 agosto 2009 non sono ritenute valide ai fini della ricomprensione di nuovi terreni/edifici nell'ambito del SDC;
- sono ricomprese nel perimetro del SDC anche le particelle catastali su cui insistono unità di produzione o unità immobiliari con connessione alla rete privata disattivata, ma che erano parte integrante del SDC prima del 15 agosto 2009.
- Per nel caso di siti industriali, commerciali o di servizi, tra loro non contigui, con utenze connesse al medesimo SDC, non possono essere considerate utili ai fini della collocazione di eventuali utenze da ricomprendere nel SDC le particelle catastali ove insistono le porzioni di rete privata appartenente al SDC aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra i diversi siti.



# Elementi principali di un SDC (2/2)

Un SDC sistema qualificabile tra le RIU o gli ASDC in generale è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi principali:

- > un ambito territoriale geograficamente limitato;
- una o più <u>Utenze e/o Utenti connettibili</u>, siano esse unità di consumo (UC) e/o unità di produzione (UP);
- un unico gestore di rete privato;
- In collegamento elettrico privato che collega tra loro gli impianti di produzione e le unità di consumo che compongono il sistema e che serve per la distribuzione di energia elettrica al suo interno;
- > uno o più punti di connessione ad altra rete elettrica;



### Utenze e Utenti connettibili

Affinché un'utenza, sia essa un'unità di consumo o un'unità di produzione, sia connettibile ad un SDC devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- insiste su particelle catastali rientranti all'interno dell'ambito territoriale del SDC;
- rispetta i requisiti previsti dalla definizione di SDC/RIU in relazione alla tipologia di utenze associate al SDC, di essenzialità funzionale al processo produttivo (RIU), di integrazione dei processi e specificità tecniche o di ottimizzazione nell'approvvigionamento energetico che ne giustificano l'esistenza (ASDC);
- non è un'utenza civile salvo il caso in cui ricada tra le utenze realizzate all'interno dell'ambito territoriale del SDC e i cui utenti siano nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC.

# Approfondimento: l'Unità di Consumo (1/3)

La definizione di unità di consumo del TISDC è analoga a quella presente all'articolo 1, comma 1.1, lettera pp), del TISSPC e stabilisce, in generale, che:

Unità di Consumo (UC) = Unità Immobiliare;

Rispetto a questo criterio generale, il TISSPC e il TISDC prevedono due casistiche in cui più unità immobiliari possono comunque essere classificate come un'unica unità di consumo.

#### CASO A:

in presenza di un'unità immobiliare e di sue pertinenze insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue si può ricomprendere il predetto insieme in un'unica unità di consumo;




# Approfondimento: l'Unità di Consumo (2/3)

#### CASO B:

in presenza di più unità immobiliari non legate da vincolo pertinenziale, esse possono essere ricomprese in un'unica unità di consumo qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti due condizioni:


- le *unità immobiliari* ricomprese nel predetto insieme devono essere localizzate su *particelle catastali contigue* all'interno di un unico sito produttivo e devono essere nella *disponibilità della stessa persona giuridica*. Tale disponibilità va intesa non solo nel senso di possesso di un titolo contrattuale che attesti il diritto di utilizzo di ciascuna delle predette unità da parte di una determinata persona giuridica, ma anche nel senso che la stessa persona giuridica coincida con il *cliente finale* (cioè deve essere il soggetto che utilizza l'energia elettrica fornita a quell'insieme di unità immobiliari per i propri consumi finali e deve essere l'intestatario del POD);
- le predette unità immobiliari devono essere utilizzate dalla medesima persona giuridica per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un *unico prodotto finale e/o servizio*.



# Approfondimento: l'Unità di Consumo (3/3)

#### Riassumendo, quindi:

- qualora in un'unica <u>unità immobiliare</u> persone giuridiche distinte svolgano attività distinte, essa costituisce un'unica unità di consumo; rimane naturalmente ferma la necessità di verificare se l'accatastamento effettuato sia conforme con la vigente normativa catastale;
- qualora vi siano due o più unità immobiliari distinte, in ognuna delle quali i consumi di energia elettrica sono imputabili ad una distinta persona giuridica o ad un distinto <u>prodotto e/o servizio</u>, non è possibile considerare l'insieme di tali unità immobiliari come un'unica unità di consumo.



## Approfondimento: Unico prodotto finale e/o servizio

Nel caso in cui vi siano processi produttivi integrati che, a partire dalle stesse materie prime o utilizzando i medesimi impianti, consentono di ottenere più prodotti tra loro affini, questi ultimi ai fini del TISSPC sono concettualmente equiparabili a un "unico prodotto finale".



## Approfondimento: Unità Immobiliare Urbana (definizione)


La normativa catastale definisce l'unità immobiliare come ogni fabbricato, o porzione di fabbricato o insieme di fabbricati, ovvero un'area che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale e quindi rappresenta un cespite indipendente. L'unità immobiliare è quindi identificata attraverso tre diversi parametri:

- è un'entità fisica: un intero fabbricato (convitto, scuola, ecc.), ovvero una porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), ovvero un insieme di fabbricati (opificio, caserma, ospedale costituito da diversi padiglioni, ecc);
- è un'entità giuridica: appartenenza ad uno stesso proprietario inteso come ditta catastale;
- è un'entità economica: cespite indipendente, inteso come minimo perimetro immobiliare avente capacità di produrre un reddito indipendente e quindi avente autonomia funzionale e reddituale.




### Porti, Aeroporti, Stazioni Ferroviarie

In presenza di strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, la normativa catastale prevede che si debbano distinguere gli *immobili o loro porzioni strumentali allo svolgimento del servizio pubblico erogato* (che quindi possono essere visti come unica unità immobiliare e unica unità di consumo elettrico: *unità immobiliare "stazione"*) dagli immobili o loro porzioni in cui vengono svolte attività che invece non appaiono strettamente funzionali all'erogazione del predetto servizio. Questi ultimi andrebbero censiti come *altre distinte unità immobiliari*, in quanto non strettamente correlabili al servizio di trasporto e ciò indipendentemente dal fatto che siano fisicamente localizzate all'interno del "recinto stazione"; conseguentemente le predette unità immobiliari, distinte dalla unità immobiliare "stazione" devono essere identificate ognuna come una distinta unità di consumo elettrico.



Porti, Aeroporti, Stazioni Ferroviarie

<u>Unità immobiliare "stazione</u>": vi rientrano i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d'attesa e di imbarco, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all'interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d'ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione. Costituiscono altresì cespite unico con la "stazione", strettamente funzionali alla gestione della infrastruttura del trasporto, le torri di controllo, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto ed ogni altro spazio o locale indispensabile all'esercizio del pubblico trasporto.



### Porti, Aeroporti, Stazioni Ferroviarie

<u>Altre Unità immobiliari</u> (distinte dall'Unità immobiliare "stazione"): le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, i duty free, gli alberghi, gli ostelli, i dormitori, e gli uffici pubblici o privati, i locali del dopolavoro. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli ed il loro ricovero, i magazzini, le aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto. Tali unità immobiliari costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali.




### <u>Fiere Campionarie</u>

<u>Unità immobiliare 'Fiera'</u>: biglietterie, sale di attesa, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione del complesso; servizi igienici; parcheggi auto siti all'interno del perimetro della fiera, ad uso del personale dipendente ed espositori; magazzini merci, piazzali deposito merci e piani caricatori; impianti di trasformazione e produzione dell'energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi; impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti ad uso interno del complesso fieristico; padiglioni ed aree destinate all'esposizione con relative pertinenze; locali destinati al personale adibito alla vigilanza e alla sicurezza; pronto soccorso; ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso.

Altre Unità immobiliari "Fiera" (distinte dall'Unità immobiliare "Fiera"): abitazioni e foresterie; bar, caffè e ristoranti; rivendite di giornali e tabacchi; negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce; centri commerciali; alberghi e ostelli; uffici pubblici o privati; caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza; musei, pinacoteche, sale convegni e scuole; magazzini, aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere; autosilos e aree di parcheggio; altre destinazioni autonome rispetto al servizio espositivo.


#### Centri commerciali, Ortomercati

Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici e le fiere è chiaramente estensibile, in analogia, a tutte le altre categorie caratterizzate da similari articolazioni come i centri commerciali, gli ortomercati, ecc.



- 1 Attività Commerciale con locale principale con superficie di vendita 500/25.000 mq (categoria speciale D/8) 2 – Attività Commerciale con locale principale con superficie di vendita < 500 mq. (categoria ordinaria C/1)
- 3 Area Servizi, impianti ed amministrazione (categoria ordinaria A/10, C/2,....)
- 4 Infrastrutture Comuni (galleria, area pedonale, area di manovra, parcheggio scoperto, ect.)
- 5 Parcheggio Coperto ( qualunque superficie categoria ordinaria C/6)

Nello specifico nel caso dei centri commerciali, degli ortomercati, ecc. cioè nel caso di una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono stati inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti, occorre procedere ad una distinzione fra l'unità immobiliare afferente ai servizi condivisi del centro commerciale o dell'ortomercato, dalle altre unità immobiliari identificate nelle singole unità commerciali autonome e capaci di produrre, con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio.



#### **Conclusioni**

In conclusione, strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, poli fieristici, ortomercati, ecc. sono identificabili come una pluralità di unità immobiliari nella disponibilità di una pluralità di soggetti e quindi come una pluralità di clienti finali (con le relative unità di consumo). Le linee elettriche presenti all'interno di tali strutture complesse, e utilizzate per connettere elettricamente più unità di consumo tra loro, rientrano nella categoria delle reti private (SDC) e non possono essere utilizzate al fine di realizzare un ASSPC. Tale classificazione è peraltro coerente con quanto previsto dall'articolo 28 della Direttiva Europea 2009/72/CE che introduce la definizione di Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC) e e dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 che ricomprende negli SDC le reti elettriche private.

## Approfondimento: Consumi non configurabili come UC (1/3)

In presenza di un impianto di produzione di energia elettrica i consumi di energia elettrica imputabili a:

- > Servizi ausiliari di generazione;
- > Servizi equiparati ai servizi ausiliari di generazione.

Non costituiscono una Unità di Consumo e pertanto in presenza di un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza parte dell'energia elettrica prodotta per alimentare i predetti servizi non si deve presentare richiesta di qualifica SEU/SEESEU al fine di essere esonerati dal pagamento degli oneri generali di sistema sull'energia prodotta e autoconsumata.




## Approfondimento: Consumi non configurabili come UC (2/3)

Servizi ausiliari di generazione: i servizi ausiliari di cui alla definizione dell'Unipede (ora Eurelectric). Essi sono i servizi ausiliari della centrale direttamente connessi con la produzione di energia elettrica e comprendono gli impianti di movimentazione del combustibile, l'impianto dell'acqua di raffreddamento, i servizi di centrale, il riscaldamento, l'illuminazione, le officine e gli uffici direttamente connessi con l'esercizio della centrale, nonché tutti quegli elementi degli impianti di produzione da fonti rinnovabili che, ai sensi della deliberazione 47/2013/R/efr, sono ricompresi fra i servizi ausiliari. Rientrano tra i servizi ausiliari anche i consumi delle utenze installate per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all'esercizio (es. rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), anche se collocate al di fuori del perimetro dell'impianto di produzione. Infine, nel caso di impianti che utilizzano rifiuti per la produzione di energia elettrica rientrano tra i consumi degli ausiliari di centrale, e pertanto non costituiscono una unità di consumo, tutti i consumi finalizzati alla movimentazione, combustione, trattamento e trasformazione del rifiuto ai fini della produzione di energia elettrica e dei relativi effluenti nel perimetro dell'impianto.



## Approfondimento: Consumi non configurabili come UC (3/3)


Servizi equiparati ai servizi ausiliari di generazione: ai fini del TISSPC, sono equiparati ai consumi dei servizi ausiliari di generazione anche i consumi di energia elettrica degli impianti di pompaggio e, nel caso di centrali di produzione di energia elettrica e termica abbinati a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, anche i consumi di energia elettrica relativi alla produzione e immissione in rete del calore comunque prodotto nell'impianto relativi ad utenze collocate entro il perimetro della centrale di cogenerazione (quali, ad esempio, i consumi elettrici per pompe di calore, frigoriferi ad assorbimento, caldaie ausiliarie). Tali consumi infatti sono strettamente correlati all'attività di produzione di energia elettrica e termica e, pertanto, non costituiscono una unità di consumo.



# Elementi principali di un SDC (2/2)

Un SDC sistema qualificabile tra le RIU o gli ASDC in generale è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi principali:

- > un ambito territoriale geograficamente limitato;
- una o più <u>Utenze e/o Utenti connettibili</u>, siano esse unità di consumo (UC) e/o unità di produzione (UP);
- un unico gestore di rete privato;
- In collegamento elettrico privato che collega tra loro gli impianti di produzione e le unità di consumo che compongono il sistema e che serve per la distribuzione di energia elettrica al suo interno;
- > uno o più punti di connessione ad altra rete elettrica;



#### Il Gestore del SDC

Il gestore del SDC è il titolare della rete privata che collega le diverse utenze del SDC o un suo mandatario ed agisce come unico gestore della medesima rete.

In qualità di gestore del SDC è titolare dei punti di interconnessione del SDC alla rete di trasmissione nazionale o alle reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie.

Tale soggetto può essere diverso dai clienti finali e dai produttori connessi alla rete privata e non è titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.

Al gestore del SDC si applicano:


- tutte le disposizioni dell'Autorità afferenti le imprese distributrici, ad eccezione di quanto previsto espressamente dal TISDC;
- gli obblighi di controllo e vigilanza ai fini di garantire il rispetto della regolazione dell'Autorità da parte degli utenti della propria rete.



# Obblighi dei gestori dei SDC (1/2)

#### Il gestore di un SDC:


- è responsabile della gestione in sicurezza della propria rete, nonché della sicurezza di persone e cose in relazione all'attività svolta;
- è equiparato, in relazione agli obblighi in materia di separazione contabile di cui al TIUC e di separazione funzionale di cui al TIUF, a un esercente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo;
- è tenuto a fornire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, i dati necessari ai fini della corretta erogazione del servizio di dispacciamento;
- è tenuto a consentire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, la telelettura dei misuratori atti a rilevare l'energia elettrica immessa nel SDC dagli impianti di produzione ad esso connessi;
- può connettere autonomamente alla propria rete le sole utenze connettibili.



# Obblighi dei gestori dei SDC (2/2)

#### Il gestore di un SDC:

- ha **l'obbligo di connessione di terzi** nei confronti di tutti quei soggetti che ricadono nell'ambito degli **utenti/utenze connettibili** ad un determinato SDC (soggetti localizzati nel sito geograficamente limitato su cui insiste il SDC e che presentano caratteristiche tali da non far venir meno i presupposti fondativi del medesimo SDC);
- ha l'obbligo di garantire ai soggetti connessi alle loro reti il libero accesso al sistema elettrico: ciò impone al soggetto gestore di tali reti l'obbligo di garantire ai soggetti connessi alla propria rete la possibilità di accedere liberamente al sistema elettrico secondo le modalità definite dall'Autorità;
- potrebbe avere **l'obbligo di messa a disposizione** delle proprie reti ai gestori concessionari per l'erogazione del pubblico servizio.



### Approfondimento: l'obbligo di libero accesso al sistema

#### Tutti i SDC sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico.

L'accesso al sistema elettrico per i soggetti connessi ad un SDC può essere inteso in due modi, ferma restando la scelta in capo ai soggetti medesimi:

- a) accesso al solo libero mercato (accesso cioè al mercato elettrico e alla possibilità di poter usufruire di un fornitore diverso dal fornitore storico operante nel SDC); 


  utente del SDC
- b) accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti un utente della rete pubblica (ciò consente, oltre all'accesso al libero mercato, anche di usufruire del trattamento tariffario vigente sulle reti pubbliche, delle regole tecniche di connessione su di esse previste, nonché di tutti gli altri servizi su di esse previsti). 

  utente della rete pubblica

## Approfondimento: l'obbligo di messa a disposizione

Il gestore del SDC, nel caso in cui metta a disposizione le infrastrutture del SDC per l'esercizio del pubblico servizio di distribuzione e/o trasmissione (su base volontaria ovvero per specifico obbligo nei casi in cui il SDC sia una rete con obbligo di messa a disposizione) e per garantire il diritto di libero accesso al sistema elettrico secondo le modalità di cui al comma 7.1, lettera b), sigla con il gestore di rete concessionario l'apposita convenzione tra le parti di cui ai punti 4. e 5. della deliberazione 539/2015/R/eel.

L'Autorità definirà i criteri e le condizioni economiche sulla base delle quali il gestore concessionario può usufruire delle reti e delle linee elettriche private, con particolare riferimento a quelle per cui vige l'obbligo di messa a disposizione tenendo conto della necessità di garantire l'uso efficiente delle risorse complessive, di salvaguardare gli investimenti effettuati dai soggetti privati, nonché gli assetti tecnico-commerciali esistenti all'interno delle reti e linee elettriche per le quali vige l'obbligo di messa a disposizione e di tutelare l'equilibrio economico-finanziario del gestore della rete o linea privata nel caso in cui l'utilizzo dell'infrastruttura privata per finalità di pubblica utilità richieda investimenti per lo sviluppo e adeguamento della medesima. Fino ad allora le imprese distributrici e Terna provvedano a stipulare, laddove non già avvenuto, opportune convenzioni con i gestori delle reti o linee elettriche private da esse utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio, inviandone copia all'Autorità.



## Diritti dei gestori dei SDC

#### Il gestore di un SDC:

- è esonerato dall'applicazione, ai propri utenti, dei corrispettivi di connessione, trasmissione, distribuzione e misura definiti dall'Autorità. Il gestore del SDC definisce corrispettivi autonomi per la remunerazione dei servizi dal medesimo erogati, secondo criteri trasparenti, non discriminatori, proporzionati ai costi del servizio erogato e coerenti con quanto disposto dal TISDC. Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza e di intervento a tutela degli utenti nel caso di condotte lesive poste in essere dal gestore del SDC. Pertanto non è ammesso ai meccanismi di riconoscimento dei costi per i servizi di trasmissione e di distribuzione, né ai regimi di perequazione previsti per i gestori di rete concessionari, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 23 e 24 del TIV.
- è esonerato dall'applicazione del TIQE e della deliberazione ARG/elt 197/11 in relazione ai propri utenti. In relazione ad essi, le responsabilità dell'impresa distributrice concessionaria competente e di Terna (per quanto applicabile) in relazione alla qualità del servizio sono limitate al punto di interconnessione tra la rete privata del SDC e la rete pubblica.



## La regolazione dei servizi nel caso dei SDC:


punti di interconnessione, punti di immissione, punti di prelievo di un SDC e relative anagrafiche



## Punti di interconnessione e relative anagrafiche

Punto di interconnessione: il confine fisico, tra due reti elettriche, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica.

I punti di interconnessione tra la rete del SDC e la rete pubblica sono equiparati, a fini regolatori, ai punti di interconnessione fra reti di distribuzione e/o di trasmissione.





### Punti indiretti di interconnessione e relative anagrafiche (1/2)


Punto indiretto di interconnessione alla rete pubblica o punto di connessione virtuale alla rete pubblica: il punto di connessione sulla rete del SDC di un'utenza della rete pubblica;

L'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio attribuisce a ciascun punto indiretto di interconnessione del SDC con la propria rete, ovvero con la rete di Terna, un identificativo nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del TIS e dell'articolo 5 del TICA, come se tale punto identificasse un punto di prelievo e/o immissione della propria rete.

I punti indiretti di interconnessione tra rete pubblica e rete del SDC, a fini identificativi e in relazione alle relative anagrafiche, sono gestiti da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie secondo le medesime modalità applicate ai punti di prelievo e/o immissione che insistono sulle rispettive reti pubbliche.



## Punti indiretti di interconnessione e relative anagrafiche (2/2)





## Punti di prelievo o di immissione e relative anagrafiche (1/2)

Il gestore del SDC è responsabile dell'attuazione di quanto previsto per le imprese distributrici dall'articolo 14 del TIS, dall'articolo 5 del TICA e dai provvedimenti aventi ad oggetto il Sistema Informativo Integrato (SII). Dovrà pertanto procedere a censire tutte le utenze connesse alla propria rete e ad attribuire ad esse un codice POD creando la relativa anagrafica.

La struttura del Codice POD, che le imprese distributrici sono tenute ad utilizzare, prevede una stringa numerica composta dai seguenti caratteri:

#### IT XXX E 12345678 9

Codice Paese: IT, sigla fissa obbligatoria per l'Italia

**Codice Distributore**: codice progressivo numerico di **tre cifre** ( da 001 a 850 che garantisce l'univocità del distributore

Codice tipologia di servizio: "E", sigla fissa obbligatoria per energia elettrica Codice numerico: codice numerico (progressivo di otto cifre che garantisce l'univocità del punto di prelievo).

Chiave di controllo: opzionale

## Punti di prelievo o di immissione e relative anagrafiche (2/2)

Il gestore del SDC in quanto equiparato ad un esercente l'attività di distribuzione è assegnatario di un codice distributore a cui associare tutti i POD relativi ai punti di prelievo ed immissione inerenti utenze della propria rete privata.

Terna ha pubblicato sul suo sito l'elenco dei gestori delle RIU ed il relativo codice distributore e le modalità con le quali richiedere tale codice da parte dei gestori degli ASDC http://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/cosèilsistemaelettrico/newsoperatori.aspx

Codice Distributore Reti Interne di Utenza (tab. A deliberazione ARG/elt 52/10)			
Gestore della RIU	Indirizzo del dichiarante	Collocazione rete	Codice Distributore
AGSM Verona SpA	Lungadige Galtarossa 8, Verona	Verona	700
Alpiq Vercelli srl	Via Montalbino 3/5, Milano	Vercelli	701
Alto Garda Power srl	Viale Rovereto 15, Riva del Garda (TN)	Riva del Garda (TN)	702


Sarà assegnato da Terna ai gestori delle RIU non ancora censite entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della tabella stessa.

Dovrà essere richiesto a Terna dal gestore dell'ASDC, per ogni ASDC dal medesimo gestito, prima di presentare, secondo le modalità di cui ai commi 9.2 e 9.3, richiesta di censimento al relativo registro.



### Esempio su identificazione punti di connessione e interconnessione

#### Ante 2017 Dal 2017



POD rilasciato dall'impresa distributrice concessionaria competente associato al cliente finale RIU


POD rilasciato dal gestore della RIU

POD (POD virtuale) rilasciato dall'impresa distributrice concessionaria competente associato ad un'utenza della rete pubblica connessa alla RIU



# La regolazione dei servizi nel caso dei SDC:

Il servizio di connessione



## Connessione alla rete pubblica di un SDC

Le richieste di connessione alla rete pubblica di un SDC o di modifica della connessione esistente (aventi ad oggetto l'adeguamento della connessione in punti di interconnessione esistenti o la realizzazione di nuovi punti di interconnessione), presentate dal gestore di un SDC, devono essere trattate dal gestore della rete pubblica applicando le condizioni tecniche ed economiche previste dal TICA per la connessione di impianti di produzione da fonti non rinnovabili, nonché prevedendo la possibilità, per il gestore del SDC, di usufruire della facoltà di realizzazione in proprio di cui agli articoli 16 e 30 del TICA.

### Connessione alla rete del SDC di utenza della rete pubblica

Le richieste di connessione da parte di utenti non connettibili presenti nel territorio su cui insiste il SDC devono essere presentate al gestore di rete concessionario competente nel territorio, secondo quanto previsto dal TICA o dal TIC.

In tali casi il gestore di rete concessionario procede nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione, mediante una delle tre seguenti modalità:

- la realizzazione di una nuova connessione diretta alla rete pubblica;
- l'attivazione delle forme di coordinamento tra gestori di rete previste dalla regolazione vigente;
- l'utilizzo, da parte del medesimo gestore di rete concessionario, della rete del SDC a cui l'utente è già connesso. In tali casi, il gestore del SDC ha l'obbligo di mettere a disposizione la rete dal medesimo gestita solo nei casi in cui essa sia una rete con obbligo di messa a disposizione.


L'utilizzo della rete elettrica afferente al SDC da parte del gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio viene disciplinato nell'ambito dell'apposita convenzione tra le parti di cui ai punti 4. e 5. della deliberazione 539/2015/R/eel.



## Connessione alla rete pubblica di un'utenza connettibile

Nel caso in cui un'utenza connettibile ad un SDC si avvalga del diritto di libero accesso al sistema in tutte le sue parti (comma 7.1, lettera b), del TISDC) scegliendo di diventare un'utenza della rete pubblica e qualora il gestore di rete concessionario realizzi, conseguentemente, una nuova connessione in media o alta tensione, i corrispettivi per la connessione, in deroga alla regolazione di cui al TIC e/o al TICA, sono posti pari ai costi standard per la connessione, opportunamente documentati, in luogo degli eventuali corrispettivi forfetari.


Fermo restando quanto predetto in relazione alla deroga sulle condizioni economiche, per la connessione di un' «utenza connettibile» alla rete pubblica si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di cui al TIC e/o al TICA a seconda della tipologia di utenza.



### Connessione alla rete del SDC di un'utenza connettibile (1/2)

Fermo restando che il gestore di un SDC può connettere autonomamente alla propria rete le sole utenze connettibili, per tali finalità egli definisce autonome condizioni tecniche ed economiche garantendo il rispetto delle seguenti disposizioni:

- le regole tecniche di connessione valide per la rete pubblica ed in particolare le Norme CEI 0-16, CEI 0-21 e il Codice di rete di Terna, nonché le deliberazioni dell'Autorità atte a rendere conformi a tali norme gli impianti di consumo e di produzione già in esercizio alla data di entrata in vigore delle predette norme o dei relativi aggiornamenti;
- la necessità di attivare la connessione alla rete privata solo a seguito della verifica dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'utente dei contratti di trasporto e dispacciamento;
- la normativa in materia di registrazione degli impianti di produzione sul sistema GAUDÌ, nonché degli obblighi che tale normativa impone sui produttori e sui gestori delle reti cui i relativi impianti sono connessi;
- nel caso di un impianto di produzione, la necessità che l'attivazione della connessione avvenga solo a seguito dell'avvenuto completamento sul sistema GAUDÌ dell'iter di connessione previsto dal TICA.



### Connessione alla rete del SDC di un'utenza connettibile (2/2)

#### Obblighi per i produttori utenti di un SDC


Ogni produttore è soggetto a tutti gli obblighi di natura anagrafica e commerciale necessari a qualificare nel mercato l'impianto e le sue unità di produzione e a permettere l'attivazione stessa della connessione.

Pertanto, ciascun produttore è tenuto a effettuare la registrazione degli impianti di produzione e delle relative UP in GAUDÌ, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla regolazione vigente e a comunicare l'avvenuta attestazione al gestore del SDC cui l'impianto è o sarà connesso.



# La regolazione dei servizi nel caso dei SDC:

Il servizio di misura



# Misura nei punti di interconnessione

Ai fini della regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica nei punti di interconnessione di un SDC alla rete pubblica si applicano le disposizioni comunemente applicate ai punti di interconnessione fra reti pubbliche (in particolare misuratori programmati orari e dati di misura orari).


## Misura nei punti di interconnessione: responsabile servizio

Il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:

- nel caso di interconnessione con la RTN, il gestore del SDC;
- nel caso di interconnessione con una rete di distribuzione:
  - il gestore di rete che gestisce la rete al livello di tensione più alto, se le due reti sono a diverso livello di tensione;
  - il gestore di rete che al momento della richiesta di interconnessione cede energia elettrica, per la maggior parte dell'anno, attraverso il predetto punto di interconnessione se le due reti sono al medesimo livello di tensione.

Il soggetto responsabile dell'attività di raccolta e di validazione e registrazione dei dati di misura e:

- Terna, nel caso di interconnessione con la RTN;
- il gestore di rete che è responsabile dell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso di interconnessione con una rete di distribuzione.



## Misura nei punti di interconnessione: corrispettivi, etc

In relazione ai punti di interconnessione, il gestore del SDC riconosce al soggetto responsabile delle attività di raccolta e di validazione e registrazione dei dati di misura i corrispettivi di cui alla tabella 3 del TIME;


I responsabili delle attività di raccolta e di validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica relative ai punti di interconnessione del SDC alla rete pubblica mettono a disposizione del gestore del SDC e dei singoli utenti connessi su tali punti i relativi dati di misura secondo modalità concordate tra le parti.

I soggetti responsabili dell'installazione e della manutenzione dei misuratori ai sensi della regolazione vigente prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento continuano a mantenere tale responsabilità, occupandosi della manutenzione dei misuratori già installati, finche non si renda necessaria la loro sostituzione. Tale sostituzione dovrà essere operata dal nuovo responsabile, come individuato dal presente provvedimento. In tali casi, il gestore del SDC riconosce al soggetto responsabile delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori i corrispettivi di cui alla tabella 2 del TIME.



## Servizio di misura nei punti indiretti di interconnessione

Ai fini della regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica nei punti indiretti di interconnessione di un SDC alla rete pubblica si applicano le disposizioni comunemente applicate ai punti di interconnessione fra reti pubbliche (in particolare misuratori programmati orari e dati di misura orari), anche nel caso in cui tali punti siano in bassa tensione.




#### Misura nei punti indiretti di interconnessione: responsabile servizio

Il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è:

- nel caso di punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, il gestore di rete concessionario responsabile ai sensi del TIC dell'erogazione del servizio di connessione;
- nel caso di punti di immissione relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale non superiore a 20 kW e ai punti di immissione in bassa tensione relativi a impianti di produzione di energia elettrica, il gestore di rete concessionario responsabile ai sensi del TICA dell'erogazione del servizio di connessione;
- nel caso di punti di immissione, relativi a un impianto di produzione di energia elettrica, diversi da quelli di cui al punto precedente, il gestore di rete concessionario responsabile ai sensi del TICA dell'erogazione del servizio di connessione;

Il soggetto responsabile dell'attività di raccolta e di validazione e registrazione dei dati di misura è il gestore di rete concessionario responsabile ai sensi del TICA dell'erogazione del servizio di connessione.



### Misura nei punti indiretti di interconnessione: corrispettivi, etc

In relazione ai punti indiretti di interconnessione, l'utente della rete pubblica riconosce, in relazione al livello di tensione a cui l'utente stesso è connesso, alla tipologia di utente e alla potenza contrattuale:

- il corrispettivo di cui alla tabella 2 del TIME al soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura;
- i corrispettivi di cui alla tabella 3 del TIME al soggetto responsabile delle attività di raccolta e di validazione e registrazione dei dati di misura.

I responsabili delle attività di raccolta e di validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica relative ai punti indiretti di interconnessione del SDC alla rete pubblica mettono a disposizione del gestore del SDC e dei singoli utenti connessi su tali punti i relativi dati di misura secondo modalità concordate tra le parti.

### Servizio di misura per un'utenza di un SDC (1/2)

Ai fini dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata nei punti di connessione delle utenze del SDC, il gestore del SDC definisce modalità tecniche, economiche e procedurali autonome, anche in deroga a quanto previsto dalla regolazione generale del TIME, del TISSPC e della deliberazione 595/2014/R/eel, fatto salvo quanto segue:

- in ciascun punto di connessione di un'utenza del SDC devono essere installate apparecchiature di misura conformi alle disposizioni normative e regolatorie vigenti sulla rete pubblica per punti di connessione al medesimo livello di tensione e della medesima tipologia A tal fine è responsabilità del gestore del SDC assicurarsi che l'installazione delle apparecchiature di misura sia fatta in conformità con la regolazione vigente e con quanto indicato nel presente provvedimento;
- la programmazione delle apparecchiature di misura di cui alla lettera a) e il trattamento dei relativi dati di misura deve essere fatto sulla base delle disposizioni previste dal TIS, dal TIV e dal Codice di rete per i punti di connessione alla rete pubblica al medesimo livello di tensione e della medesima tipologia;


•



## Servizio di misura per un'utenza di un SDC (2/2)

- •
- la responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata tramite i punti di connessione di un'utenza del SDC è posta in capo al gestore del SDC che ottempera agli obblighi informativi e di trasmissione dei dati di misura previsti in capo al responsabile del predetto servizio dalla regolazione generale vigente;
- il gestore del SDC, al fine di definire gli algoritmi di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata da ciascuna utenza della rete privata, nonché gli allegati 5 al Codice di rete, si coordina con Terna in tutti i casi in cui la rete privata sia connessa alla RTN o ad una rete in AT o nel caso in cui alla rete del SDC sia connessa una unità di produzione abilitata.

In deroga a quanto previsto dalla regolazione vigente, il gestore del SDC installa misuratori orari anche nel caso di utenti con potenza disponibile fino a 55 kW, prevedendo anche per i medesimi il trattamento orario dei relativi dati di misura.




## La regolazione dei servizi nel caso dei SDC:

servizi di trasmissione e distribuzione

### Servizi di trasmissione e distribuzione nei punti di interconnessione

Ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione tra il gestore del SDC e il gestore della rete pubblica in relazione all'energia elettrica scambiata tramite i punti di interconnessione tra la rete pubblica e la rete privata del SDC, si applica quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 28 del TIT.




#### Trasmissione e distribuzione nei punti indiretti di interconnessione

Ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione tra il gestore del SDC e il gestore della rete pubblica in relazione all'energia elettrica scambiata tramite i punti indiretti di interconnessione tra la rete pubblica e la rete privata del SDC, si applica quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 28 del TIT.

Per le predette finalità, ai punti indiretti di interconnessione relativi ad impianti di produzione i cui prelievi dalla rete privata del SDC sono a esclusivo utilizzo dei servizi ausiliari dell'impianto medesimo non si applica quanto previsto all'articolo 28 del TIT.

Ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione per gli utenti della rete pubblica connessi nei punti indiretti di interconnessione si applica la regolazione prevista dal TIT per gli utenti della rete pubblica.




#### Trasmissione e distribuzione nei punti indiretti di interconnessione


L'applicazione degli articoli 14, 15 e 28 del TIT all'energia elettrica scambiata nei punti indiretti di interconnessione avviene con le seguenti convenzioni:

• le immissioni di energia elettrica dai suddetti punti nella rete privata sono trattate come prelievi del SDC dalla rete pubblica a cui è associato il medesimo punto indiretto di interconnessione;

i prelievi di energia elettrica dei suddetti punti dal SDC sono trattati come immissioni del SDC nella rete pubblica a cui è associato il medesimo punto indiretto

di interconnessione.






### Servizio di trasmissione e distribuzione per un'utenza di un SDC

Ciascun utente di un SDC, o un suo mandatario senza rappresentanza, è tenuto a siglare il contratto di trasporto con il gestore del SDC. Tale contratto è differenziato in base alla tipologia di utenza secondo quanto previsto al comma 2.2 del TIT.


In relazione alla regolazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione per gli utenti del SDC, il gestore del SDC può applicare condizioni tecnico-economiche autonome e diverse dalle tariffe fissate dall'Autorità. In tale ambito, il gestore del SDC può provvedere a recuperare anche i costi sostenuti in applicazione di quanto previsto all'articolo 15 del TISDC, nonché gli investimenti e i costi sostenuti per la gestione e manutenzione della rete privata del SDC.

Per ciascuna utenza in prelievo della propria rete, il gestore del SDC fattura all'impresa di vendita titolare del relativo contratto di trasporto e dispacciamento i corrispettivi di cui al comma 20.2 del TISDC, nonché gli oneri generali di sistema che, ai sensi dell'articolo 21 del TISDC, sono imputabili alla predetta utenza, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione generale.




## La regolazione dei servizi nel caso dei SDC:

esazione oneri generali di sistema




Il gestore di un SDC versa a Cassa, secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite, la quota di gettito derivante dall'applicazione delle componenti A e UC ai clienti finali utenti del SDC, calcolata secondo quanto previsto, a seconda della tipologia di SDC, dal comma 16.2 del TISDC nel caso di una RIU e dal comma 16.4 del TISDC nel caso di un ASDC.



Nel caso di *RIU* il gettito che il relativo gestore deve versare a Cassa ai sensi del comma 16.1 del TISDC è calcolato come somma de:

- a) le componenti A e UC espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, applicate a ciascun punto di interconnessione alla rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto;
- b) le componenti A e UC espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, applicate a ciascun punto di interconnessione alla rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto;
- c) le componenti A, UC e MCT espresse in centesimi di euro/kWh, applicate all'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete pubblica tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di interconnessione al più alto livello di tensione....-



- c) .... A tal fine i dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS;
- il 5% del valore delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT degli oneri generali di sistema, espresse in centesimi di euro/kWh applicate, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14, all'energia elettrica prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU ma non prelevata da rete pubblica imputabile a ciascun cliente finale utente della RIU. Tali componenti tariffarie sono definite in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di connessione di ciascun cliente finale alla RIU. Nel caso in cui gli oneri generali di sistema abbiano valori differenziati per scaglioni di consumo, per ciascun cliente finale della RIU si considera un valore unitario pari alla media dei valori unitari relativi ai singoli scaglioni ponderata sulla quantità di energia elettrica prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU e afferente a ciascuno scaglione;
- e) eventuali componenti aggiuntive derivanti da maggiorazioni forfetarie relative a SEU o SEESEU presenti all'interno della RIU, calcolate secondo le modalità di cui alla deliberazione 609/2014/R/eel.




# Approfondimento: energia oggetto del 5%

L'energia elettrica prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU ma non prelevata da rete pubblica imputabile a ciascun cliente finale utente della RIU di cui al comma 16.2, lettera d), del TISDC viene definita nei soli casi in cui, tra le utenze della RIU, vi siano impianti di produzione ed è pari al prodotto tra:

- a) la differenza tra:
  - l'energia elettrica complessivamente prelevata dalla RIU tramite i punti di connessione relativi ad utenze della rete privata che insistono sulla rete medesima e
  - l'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete pubblica tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione tra la RIU e la rete pubblica. Tali dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS;
- b) e il rapporto tra: il prelievo di energia elettrica della singola utenza della RIU e la sommatoria dei prelievi di tutte le utenze della RIU.

Ai fini del calcolo del presente rapporto, i dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.




Nel caso di *ASDC* il gettito che il relativo gestore deve versare a Cassa ai sensi del comma 16.1 è pari all'ammontare degli oneri generali applicati direttamente ai singoli utenti dell'ASDC in applicazione dell'articolo 21 del TISDC.



### Oneri generali di sistema: cosa pagano i clienti di un SDC

Nel caso di una *RIU* il suo gestore calcola l'ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli clienti finali utenti della propria rete e provvede a fatturarli alle relative imprese di vendita nell'ambito del contratto di trasporto secondo quanto previsto all'articolo 20 del TISDC. A tal fine:

- a) l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui al comma 16.2, lettera a), viene ripartito fra tutti i clienti finali utenti della RIU utilizzando come pesi i corrispettivi che sarebbero stati applicati ai singoli clienti finali sulla base del livello di tensione del punto di connessione della relativa utenza alla RIU;
- b) l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui al comma 16.2, lettera b), viene ripartito fra tutti i clienti finali utenti della RIU in modo proporzionale alla potenza impegnata nel punto di connessione della relativa utenza alla RIU;
- c) l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui al comma 16.2, lettera c), viene ripartito fra tutti i clienti finali utenti della RIU in modo proporzionale ai prelievi di energia elettrica dalla RIU misurati sul punto di connessione della relativa utenza alla RIU. A tal fine i dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS;
- d) in relazione alle componenti di cui al comma 16.2, lettere d) ed e), provvede, invece, ad applicare l'importo che ai sensi del predetto comma è associato al singolo utente.



### Oneri generali di sistema: cosa pagano i clienti di un SDC


Nel caso di un *ASDC* il suo gestore calcola l'ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli clienti finali utenti della propria rete e provvede a provvede a fatturarli alle relative imprese di vendita nell'ambito del contratto di trasporto secondo quanto previsto all'articolo 20.

A tal fine il gestore del SDC applica i corrispettivi relativi alle componenti A, UC e MCT di cui al TIT in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di connessione di ciascun utente alla rete del SDC.



La regolazione dei servizi nel caso dei SDC:

<u>Dispacciamento, vendita, maggior tutela e</u> <u>salvaguardia per gli utenti di un SDC</u>




### Servizio di dispacciamento per le utenze di un SDC

Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento agli utenti dei SDC, si applica la regolazione vigente per gli utenti della rete pubblica.

La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento e trasporto è condizione necessaria per immettere e/o prelevare energia elettrica nella rete del SDC.

L'applicazione delle disposizioni in materia di dispacciamento avviene in relazione all'energia elettrica immessa e prelevata da ciascun utente attraverso il punto di connessione della propria utenza alla rete del SDC.

All'energia elettrica immessa e prelevata dagli utenti del SDC nei rispettivi punti di connessione alla rete del SDC si applicano i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del TIS in relazione al livello di tensione del punto di connessione dell'utenza del SDC alla predetta rete privata.



## Servizio di vendita per le utenze di un SDC

Le società di vendita, ai fini della fatturazione ai propri clienti, qualora utenti di un SDC, applicano le medesime modalità e tempistiche di fatturazione previste dalla regolazione generale, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del TISDC.

A parziale deroga di quanto previsto dal comma 23.1, le imprese di vendita, nel solo caso di utenti del SDC connessi in bassa tensione, non sono tenute ad applicare quanto previsto dai provvedimenti relativi alla "Bolletta 2.0" di cui alla deliberazione 501/2014/R/com.

Ai clienti finali di un SDC si applica quanto previsto dal TIQV, ponendo in capo al gestore del SDC le attività poste dal TIQV in capo all'impresa distributrice.

Per gli utenti dei SDC trova applicazione la regolazione vigente in materia di switching di cui alla deliberazione 487/2015/R/eel. In tal caso le attività che la predetta deliberazione pone in capo all'impresa distributrice sono assegnate al gestore del SDC.



#### Servizi di maggior tutela e salvaguardia per le utenze di un SDC

Il cliente finale di un SDC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 8.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di maggior tutela.

Il cliente finale di un SDC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 28.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di salvaguardia.


Il diritto di accesso ai servizi di cui ai commi 24.1 e 24.2 può essere esercitato esclusivamente, qualora ne ricorrano le condizioni, dal cliente finale in via diretta.

Coerentemente con quanto previsto, gli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia, ai fini della fatturazione ai propri clienti, qualora utenti di un SDC, applicano le medesime modalità e tempistiche di fatturazione previste dalla regolazione generale, nonché la regolazione inerente la contabilizzazione dei consumi, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del TISDC.




## La regolazione dei servizi nel caso dei SDC:

Cronologia adempimenti



## Cronologia adempimenti principali (1/4)

- ➤ 14 dicembre 2015: Terna pubblica le modalità per la richiesta del codice distributore da parte dei gestori di ASDC.
- ➤ 12 gennaio 2016: Terna pubblica i codici distributori associati a ciascuna RIU già qualificata.
- ➤ 11 febbraio 2016: i gestori delle RIU già qualificate inviano ad AEEGSI l'aggiornamento, eventualmente intercorso e non ancora comunicato, dei dati caratteristici della propria rete.
- ➤ 11 febbraio 2016: gestori ASDC inviano all'impresa distributrice concessionaria competente, al gestore di rete concessionario cui è connesso ASDC e per conoscenza ad AEEGSI una dichiarazione recante dati e caratteristiche del ASDC.




# Cronologia adempimenti principali (2/4)

- ➤ 29 febbraio 2016: Terna invia ad AEEGSI un piano delle attività, ivi incluse le relative tempistiche, prodromiche all'applicazione, a decorrere dall'1 gennaio 2017, delle nuove modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento dei SDC. A seguito di tale data, Terna coordina le predette attività anche avvalendosi delle imprese distributrici nel caso in cui i SDC siano connessi alle reti delle medesime.
- 29 febbraio 2016: Cassa, per le sole RIU e in relazione al periodo compreso tra l'1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, definisce e, previa approvazione dell'AEEGSI, pubblica le modalità secondo cui i gestori del SDC provvedono a versare alla medesima il 5% del valore delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema (A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT), espresse in centesimi di euro/kWh, applicate, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14 e secondo i criteri di cui al presente articolo, all'energia elettrica prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU ma non prelevata da rete pubblica.



# Cronologia adempimenti principali (3/4)

- ▶ 29 febbraio 2016: Cassa, definisce e, previa approvazione dell'AEEGSI, pubblica le modalità secondo cui i gestori dei SDC provvedono a versare alla medesima Cassa la differenza tra quanto già versato dai propri utenti e quanto i medesimi utenti avrebbero dovuto versare a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica prelevata dalla rete dell'ASDC in relazione al periodo 15 agosto 2009-31 dicembre 2016.
- ➤ 31 marzo 2016: invio richiesta accreditamento al SII.
- ➤ 11 aprile 2016: le imprese distributrici concessionarie inviano ad AEEGSI sintesi informazioni acquisite da dichiarazioni dei gestori di ASDC.
- ➤ 30 aprile 2016: i gestori delle RIU trasmettano a Cassa l'allegato 4 alla deliberazione 385/2014/R/eel completato con i dati relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. I medesimi gestori delle RIU trasmettono a Cassa, entro il 30 aprile 2017, l'allegato 4 alla deliberazione 385/2014/R/eel completato con i dati relativi all'anno 2016.



# Cronologia adempimenti principali (4/4)

- ➤ 30 maggio 2016: ciascun gestore di un SDC, per ciascun punto di prelievo relativo a utenze della propria rete, completa il caricamento e l'aggiornamento dei dati rilevanti costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU).
- ➤ 31 maggio 2016: ciascun gestore concessionario invia ad AEEGSI l'elenco reti/linee private già utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio, nonché l'elenco delle reti/linee private che insistono sul proprio territorio non ancora utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione e/o trasmissione e che si ritiene debbano essere assoggettate all'obbligo di messa a disposizione specificandone le motivazioni e la categoria di appartenenza.
- ➤ 10 giugno 2016: AEEGSI pubblica Registro ASDC.
- ➤ 30 giugno 2016: termine per richiedere qualifica di RIU.
- ➤ 31 dicembre 2016: utenze non connettibili devono essere estromesse dal SDC e diventare utenze della rete pubblica.



### Ulteriori adempimenti

### RIU esercite in configurazione aperta

Nel caso di RIU esercite in configurazione aperta, la restituzione degli oneri pagati e non dovuti avviene a seguito di uno specifico procedimento avviato dall'AEEGSI previa specifica istanza presentata dal relativo gestore di rete privata secondo le modalità di cui al comma 31.2 del TISDC.



## Grazie per l'attenzione

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Direzione mercati

Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

mercati@autorita.energia.it www.autorita.energia.it

Tel: 02 – 655 65 351

Fax: 02 – 655 65 265